



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 1 aprile 2025

APPROFONDIMENTI

[Calcolo dell'acconto Irpef 2025: le indicazioni del Mef](#)

di Mario Cassaro

NEWS DEL GIORNO

[Prescrizione contribuzione dovuta dalla P.A. a Gestione dipendenti pubblici e Gestione separata](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: ripartite le risorse 2024](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Azienda sequestrata: potere di risoluzione del rapporto da parte dell'amministratore giudiziario](#)

di Redazione

APPROFONDIMENTI

Calcolo dell'acconto Irpef 2025: le indicazioni del Mef

di **Mario Cassaro**

Il Mef, con il [comunicato stampa n. 32 del 25 marzo 2025](#), ha fornito utili chiarimenti ai fini del calcolo dell'acconto Irpef 2025, in considerazione delle modifiche alla disciplina introdotte dall'articolo 1, comma 4, D.Lgs. 216/2023.

Le precisazioni sono pervenute dopo i rilievi mossi da alcuni Caf e sindacati, che hanno rilevato il rischio di un appesantimento del carico fiscale potenzialmente gravante sui lavoratori dipendenti, che si troverebbero a dover versare l'acconto Irpef per l'anno 2025, maggiorato di 2 punti percentuali, anche in assenza di redditi ulteriore rispetto a quelli già incisi dalla ritenuta d'acconto.

Il maggior carico fiscale sarebbe la conseguenza dell'applicazione del citato articolo 1, che ha ridotto le aliquote e gli scaglioni di reddito da 4 a 3, prevedendo l'aliquota Irpef del 23% anziché quella del 25% per la fascia di reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro e l'innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro; inoltre, la norma ha previsto che le novità non si applicano ai fini della determinazione degli acconti per gli anni 2024 e 2025. Di fatto, gli scaglioni e le detrazioni Irpef inizialmente previste in via temporanea per il solo anno d'imposta 2024 sono stati resi strutturali dall'articolo 1, comma 2, L. 207/2024, quindi a regime dal 2025, determinando così la discrasia evidenziata.

Con il richiamato comunicato stampa, il Ministero ha anticipato l'arrivo di un provvedimento correttivo secondo il quale l'articolo 1, comma 4, D.Lgs. 216/2023, dev'essere interpretato nel senso che l'acconto Irpef per l'anno 2025 si calcola applicando le aliquote valide per l'anno d'imposta 2023, solo nel caso in cui la differenza tra l'imposta per l'anno 2024 e le detrazioni, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto, calcolate secondo i criteri previsti per l'anno d'imposta 2024, risulti di ammontare superiore a 51,65 euro.

Nel Comunicato il Mef ha chiarito che la disposizione in esame mirava a sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina Irpef soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto, senza l'intenzione di intervenire nei confronti di soggetti, come la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati, che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. L'intervento normativo correttivo sarà realizzato in tempo utile per evitare ai contribuenti aggravii in termini di dichiarazione e di versamento.



EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per
la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>



NEWS DEL GIORNO

Prescrizione contribuzione dovuta dalla P.A. a Gestione dipendenti pubblici e Gestione separata

di Redazione

L'Inps, con [circolare n. 70 del 27 marzo 2025](#), ha fornito indicazioni sulle disposizioni introdotte dal Decreto Milleproroghe in tema di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle Pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata.

In particolare, è stata rimandata al 31 dicembre 2025 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti dalle P.A. alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separata.

L'applicazione della nuova scadenza interessa la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici, sia ai trattamenti di previdenza (Tfs e Tfr), dei quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle P.A..

In merito all'inapplicabilità del regime sanzionatorio, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2025, all'adempimento, anche in modalità rateale, non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili.



webinar gratuito

CASI d'USO AI della piattaforma

EUROCONFERENCEinPRATICA

7 maggio alle 11.00 - iscriviti subito >>



NEWS DEL GIORNO

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: ripartite le risorse 2024

di Redazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2025, il [D.l. 7 febbraio 2025](#) di Ministero del lavoro, Mef e Ministero per le disabilità, con il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l'annualità 2024, complessivamente pari a 75.381.414 euro.



LavoroPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**

per lo **Studio del Consulente del Lavoro**

scopri di più >

Applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea

di **Redazione**

L'INL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con [nota n. 2668 del 18 marzo 2025](#), hanno offerto chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea e sulla conformità delle macchine *ante* Direttiva 89/392/CEE.

In particolare, la nota precisa che tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza (la stabilità e la solidità oppure le vie di uscita e di emergenza oppure le porte e portoni etc.) rientrano nella stessa categoria omogenea. Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia chiaramente che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio, allegato IV, punti 1.1.1 e 1.1.7, D.Lgs. 81/2008) non dà luogo a un concorso materiale di illeciti, ma a una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) comporta la violazione di più illeciti.

Master di specializzazione

Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più

NEWS DEL GIORNO

Azienda sequestrata: potere di risoluzione del rapporto da parte dell'amministratore giudiziario

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2803, ha stabilito che l'amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedurali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall'Autorità giudiziaria, laddove la decisione di risoluzione del rapporto non assume natura disciplinare, risultando espressione di un potere funzionale alla gestione del bene sequestrato e alla tutela delle esigenze di ordine pubblico.



nuova uscita!

Libri ed eBook

Il potere disciplinare del datore di lavoro privato

scopri di più >

